

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/935 DELLA COMMISSIONE**dell'11 maggio 2023****che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese e prodotti da Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd.**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Inchiesta iniziale e misure in vigore**

- (1) Misure antidumping sulle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «paese interessato»), che variano tra 5,1 % e 9,8 %, sono state istituite inizialmente dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1105/2010 del Consiglio ⁽²⁾ («misure iniziali»).
- (2) Le misure iniziali si applicavano a tutte le importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità originari della Cina, fatta eccezione per le importazioni di tali filati prodotti dai produttori esportatori cinesi Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd. («Hailide») e Hangzhou Huachun Chemical Fiber Co. Ltd. («Huachun»). Nei confronti di tali società non è stata inizialmente istituita alcuna aliquota del dazio [regolamento (UE) n. 1105/2010], in quanto non sono state accertate pratiche di dumping in relazione ad esse.
- (3) In seguito a un primo riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/325 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1159 della Commissione ⁽⁴⁾, quest'ultima ha mantenuto in vigore le misure iniziali.
- (4) Un secondo riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base e un riesame intermedio parziale ⁽⁵⁾ a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, aventi portata limitata all'esame del dumping ⁽⁶⁾, sono stati avviati rispettivamente il 23 febbraio 2022 e il 30 giugno 2022.
- (5) In linea con la relazione dell'organo d'appello dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nella causa *Mexico – Definitive Anti-dumping Measures on Beef and Rice* ⁽⁷⁾ («relazione dell'organo d'appello dell'OMC»), Hailide e Huachun non sono state esaminate nei successivi riesami delle misure iniziali istituite dal regolamento (UE) n. 1105/2010 e non sono soggette alle misure in vigore.

1.2. Apertura

- (6) Il 30 giugno 2022 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping a norma dell'articolo 5 del regolamento di base relativa alle importazioni di filati di poliestere ad alta tenacità fabbricati ed esportati nell'Unione da parte di Hailide. Un avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁸⁾ («avviso di apertura»).

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 49 del 25.2.2017, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 30.6.2017, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU C 87 del 23.2.2022, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU C 248 del 30.6.2022, pag. 142.

⁽⁷⁾ WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.

⁽⁸⁾ GU C 248 del 30.6.2022, pag. 107.

